

Famiglia e Successioni

Il beneficiario può accettare tacitamente l'eredità

Tribunale di Vercelli – Decreto del 3 marzo 2017

Nel caso in esame il Giudice Tutelare del Tribunale di Vercelli si è pronunciato su una questione giuridica di particolare interesse.

Nel marzo del 2016 veniva aperta l'amministrazione di sostegno a tempo determinato di una signora, P.B.

All'amministratore di sostegno venivano conferiti poteri in assistenza disponendo che, salva l'autorizzazione giudiziale, i relativi atti potessero dirsi validamente negoziati ove sottoscritti sia dalla beneficiaria che dall'amministratore di sostegno (cfr art 405 comma 5 n. 4 c.c.) .

Con apposito ricorso, poi, l'amministratore di sostegno e la beneficiaria chiedevano l'autorizzazione alla riscossione di valori mobiliari della madre della beneficiaria, deceduta.

Ciò avrebbe comportato anche accettazione tacita dell'eredità.

Si badi che la madre della beneficiaria era deceduta lasciando la beneficiaria quale unica chiamata all'eredità, nonché un asse ereditario composto da valori mobiliari, immobili e scevro da passività.

Il percorso argomentativo seguito dal Giudice è molto chiaro.

Tra gli atti di straordinaria amministrazione - che vanno quindi compiuti con l'assistenza dell'amministratore di sostegno - rientrano sia la riscossione di capitali che l'accettazione di eredità.

Mentre ai beneficiari dell'amministrazione di sostegno non può dirsi applicabile l'accettazione beneficiata dell'eredità ex art. 471 c.c. come per minori ed interdetti.

Pertanto i beneficiari possono accettare l'eredità puramente e semplicemente, fatta salva l'autorizzazione ex art. 374 comma 1 n. 3) c.c. .

Affermata e chiarita la possibilità per i beneficiari di accettare l'eredità puramente e semplicemente, il Giudice si è domandato se i medesimi beneficiari dell'amministrazione di sostegno possano accettare l'eredità anche tacitamente, ex art. 476 c.c.

L'accettazione pura e semplice, in base all'art 474 c.c. può essere espressa o tacita. E se il beneficiario dell'amministrazione può accettare espressamente l'eredità, analogamente può dirsi per l'accettazione tacita. In questo modo, peraltro, il beneficiario eviterebbe i costi dell'accettazione espressa ex art. 475 c.c.

Si badi infine che, laddove al beneficiario sia imposto di accettare l'eredità previa autorizzazione del Giudice Tutelare o non possa negoziare validamente atti concernenti la straordinaria amministrazione patrimoniale, ciò che dovrà essere autorizzato è proprio l'atto il cui compimento comporterà accettazione tacita di eredità.

Nella gran parte dei casi, l'atto che comporti accettazione tacita sarà anch'esso soggetto ad autorizzazione del Giudice Tutelare (ad es. la riscossione dei capitali o la vendita di beni) e, quindi il relativo decreto del Giudice Tutelare costituirà condicio juris sia del valido compimento dell'atto espresso, sia della valida accettazione tacita dell'asse ereditario.

Il Tribunale infine suggerisce l'opportunità di illustrare in sede di istanza non solo i contenuti dell'atto da autorizzare, ma anche gli effetti del suo compimento ex art 476 c.c. menzionandone le conseguenze positive

Il decreto è consultabile integralmente a tale link:

<http://www.altalex.com/documents/news/2017/03/30/amministrazione-di-sostegno>